

Messaggio

numero

6423

data

30 novembre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrarvi le motivazioni a sostegno di un progetto di legge (LCPol) che definisce un nuovo approccio nelle relazioni fra i corpi di polizia nel Cantone con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali, consolidando il coordinamento degli interventi in materia di sicurezza sul piano cantonale.

Il disegno di legge proposto traspone sul piano normativo le conclusioni a cui è pervenuto il "Gruppo di lavoro sulla riorganizzazione delle forze di polizia", costituito dal Consiglio di Stato con l'incarico di indicare impostazioni alternative all'attuale organizzazione cantonale delle forze di polizia, siccome ritenuta insoddisfacente. Le considerazioni e le conclusioni espresse dalla riferita commissione sono confluite nella stesura di un puntuale esposto denominato "Rapporto del Gruppo di lavoro per la riorganizzazione della polizia in Ticino" risalente al 25 gennaio 2010 e compiegato al presente messaggio.

Quest'ultimo costituisce anche la risposta alle principali richieste espresse dal Parlamento con il voto a sostegno del rapporto 5932 della commissione della legislazione del 12 novembre 2008.

I. INTRODUZIONE - LA GENESI DEL PRESENTE MESSAGGIO

1. Fatti antecedenti

Con il messaggio n. 5932 del 22 maggio 2007, il Consiglio di Stato intendeva completare il processo di riorganizzazione delle attività di polizia in atto, avviato con il licenziamento del messaggio governativo n. 4999 del 19 aprile 2000, suggerendo un accresciuto coinvolgimento delle polizie comunali nei compiti di sicurezza locale e di consulenza al cittadino. Per la realizzazione di questo intento il messaggio 5932 prospettava alle polizie comunali la facoltà di assumere nuove competenze compatibilmente con le loro capacità strutturali e operative, grazie alla quale veniva a delinearsi una nuova ripartizione dei compiti fra queste e la Polizia cantonale, a vantaggio di una migliore definizione delle responsabilità e dei ruoli per entrambe.

In questo contesto il riferito messaggio governativo prospettava l'assegnazione alla Polizia cantonale degli interventi d'urgenza e la lotta alla grande e media criminalità, riservando alle polizie comunali attività di sicurezza locale, di contrasto alla microcriminalità di massa e di consulenza al cittadino, da esplicarsi con il coordinamento della Polizia cantonale.

Il messaggio in parola non ha incontrato i favori del Gran Consiglio, che l'ha ritornato al Governo allineandosi alle considerazioni ed alle conclusioni del rapporto del 12 novembre 2008 della Commissione della legislazione sui messaggi governativi n. 5932 e 6006.

Quest'ultima ha ritenuto che la proposta governativa rappresentasse l'ennesima riforma parziale di un infinito processo di adeguamenti organizzativi, anch'essa destinata a procrastinare ulteriormente l'assestamento definitivo del dispositivo di sicurezza cantonale, ed a perpetuare la situazione di incertezza vigente da oltre un decennio. In particolare nell'istituto della concessione di deleghe differenziate a favore dei comuni, veniva ravvisato un fattore di instabilità, propiziato da un quadro eterogeneo sul piano cantonale, giacché l'assolvimento e l'entità dei compiti di polizia di prossimità dipendeva dalla capacità del singolo comune interessato ad assumerli. Conseguenza diretta di questa impostazione sarebbe stata l'avvento di uno scenario cantonale con competenze operative differenziate, non solo da una regione all'altra, ma persino da un comune all'altro anche se territorialmente limitrofi.

In una prospettiva così frastagliata e confusa, lo sforzo di coordinamento generale degli interventi da parte della polizia cantonale, si sarebbe tradotto in un'impresa di ardua attuazione.

La Commissione della legislazione ha pertanto ritenuto che il progetto di modifica contenuto nel messaggio n. 5932 non rispondesse adeguatamente alle esigenze della realtà, e che i tempi fossero ormai maturi per affrontare la questione della sicurezza con un approccio globale e risolutivo, capace di porre termine all'incessante successione di riforme parziali ed ai continui aggiustamenti. Sulla scorta di queste considerazioni la proposta governativa è stata ritornata al Governo con l'invito a voler compiere maggiori approfondimenti per elaborare una proposta che tenesse conto delle seguenti alternative:

- a) la creazione di una polizia unica;
- b) la creazione di polizie su base regionale facenti capo ai Comuni polo.

2. Il rapporto del Gruppo di lavoro per la riorganizzazione della polizia in Ticino

Raccogliendo l'invito della Commissione della legislazione, in data 1° aprile 2009 l'esecutivo cantonale ha istituito il "Gruppo di lavoro per la riorganizzazione della polizia in Ticino" (in seguito GL) assegnandogli il compito di prospettare un possibile modello organizzativo nel quadro delle alternative suggerite dalla prima.

Come rilevato in ingresso, l'esito di tale mandato si è tradotto nella stesura di uno specifico rapporto, le cui conclusioni possono compendiarsi come segue:

2.1.

In merito all'ipotesi di creare in Ticino una polizia unica, unificando la polizia cantonale con le polizie comunali, pur riconoscendo che possa rappresentare un obiettivo a lungo termine, nel GL sono emerse posizioni inconciliabili, tali da indurre la commissione a privilegiare d'acchito il compimento degli approfondimenti insiti nella seconda variante suggerita dalla Commissione della legislazione, riguardante la creazione di polizie su base regionale attorno ai Comuni polo (lett. b).

2.2

L'attuale situazione, pur essendo caratterizzata da una buona collaborazione operativa fra i corpi di polizia, non può essere considerata soddisfacente e richiede l'apporto di miglioramenti in relazione ai seguenti aspetti:

- a) dal profilo della sicurezza il Ticino deve essere gestito come regione unica all'interno della quale la polizia cantonale e le polizie comunali agiscono reciprocamente nell'ambito di un comune dispositivo di sicurezza. A tal fine occorre creare le condizioni per una forte e costante cooperazione non soltanto a livello operativo, ma anche a livello strategico (mediante la creazione di un gremio in cui interagiscono le istanze politiche) e a livello tattico, attraverso un rapporto dei comandanti delle polizie;
- b) per conseguire l'obiettivo è pure necessaria una più chiara ripartizione dei compiti del Cantone e dei comuni in materia di sicurezza, rispettivamente delle attività di prossimità che possono essere assunte dai corpi delle polizie comunali. Al tema il gruppo di lavoro ha riservato speciale attenzione, elaborando un elenco di compiti specifici di cui le polizie comunali dovranno farsi carico nell'ambito del nuovo scenario organizzativo. Inoltre, relativamente all'attività di polizia giudiziaria che sarà svolta dalle polizie comunali, alla Polizia cantonale, in collaborazione con il Ministero pubblico, va riconosciuto un indiscusso ruolo di coordinamento;
- c) il mantenimento dei corpi di polizia comunale, è possibile se si realizzano due condizioni. In primo luogo le polizie comunali devono essere strutturate (e quindi disporre di un effettivo minimo di 6 agenti operativi a tempo pieno); in secondo luogo devono essere in grado di assicurare i compiti comunali in materia di sicurezza su tutto il territorio. In questo senso, è suggerita la suddivisione territoriale del cantone in regioni di competenza delle polizie comunali; all'interno di ogni regione la polizia comunale principale assume un ruolo di coordinamento e di anello di congiunzione nei confronti del cantone, rispettivamente assicura l'adempimento dei compiti di sicurezza nei comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato. Una speciale convenzione dovrà disciplinare la collaborazione fra la polizia comunale principale e le altre polizie strutturate che operano nella medesima regione, ritenuto che solo la polizia principale riveste il compito di interlocutore della polizia cantonale nell'ambito del dispositivo di sicurezza. Tutti i comuni dovranno in ogni caso garantire l'assolvimento dei compiti di sicurezza di competenza comunale, se necessario concludendo un mandato di prestazioni con la polizia leader sul piano regionale o con una polizia strutturata. La polizia cantonale dovrà riorganizzarsi per tener conto del quadro regionale delle polizie comunali;
- d) è inoltre necessario che tutte le polizie possano comunicare attraverso la rete radio nazionale di sicurezza, la creazione di una centrale cantonale di condotta e di allarme, l'uniformazione progressiva delle condizioni di lavoro e dei gradi, così come la creazione di una comune rete informatica di polizia per assicurare lo scambio d'informazioni.

3. L'allestimento del presente messaggio

Le conclusioni del gruppo di lavoro sono state sostanzialmente condivise dal Consiglio di Stato, il quale con decisione del 19 maggio 2010 ha incaricato il Dipartimento delle istituzioni dell'elaborazione di un progetto di messaggio che integrasse i seguenti elementi:

- abbandono dell'ipotesi di istituire un corpo di polizia unico cantonale, tramite annessione delle polizie comunali in quella cantonale;

- creazione di un modello cantonale ripartito in regioni, all'interno delle quali le polizie comunali fossero coordinate dal corpo di polizia comunale principale, responsabile dell'intera regione;
- soppressione dei corpi di polizia comunale non strutturati, e obbligatorietà per tutti i comuni del cantone di disporre oppure di fare capo ad un corpo di polizia comunale strutturato;
- suddivisione iniziale del cantone in un numero di regioni sufficientemente rappresentativo delle attuali diversità locali, fermo restando che la progressiva riduzione numerica delle circoscrizioni territoriali permane l'obiettivo da perseguire.

II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

La norma afferma l'importanza della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali, quale principio regolativo del nuovo modello di sicurezza. L'applicazione di tale principio si traduce nell'istituzione di un sistema volto a migliorare il coordinamento degli interventi dei vari corpi di polizia, in modo da conferire al funzionamento generale del dispositivo di sicurezza maggiore efficacia operativa e copertura di intervento sull'intero territorio cantonale.

Questo sforzo di ricercare una maggiore collaborazione fra gli enti preposti alla tutela della sicurezza, è peraltro suggerito anche da un'accresciuta valenza della mobilità internazionale delle merci, dei servizi e delle persone, che interessa particolarmente il territorio cantonale, giacché luogo di transito di importanti traffici internazionali fra l'area settentrionale e quella meridionale dell'Europa.

L'espansione dei commerci internazionali comporta inevitabilmente quella delle realtà criminogene, che si ripercuotono sulla nostra realtà locale in forme nuove e sempre più insidiose. A tale riguardo basti pensare all'incremento subito dal traffico internazionale di stupefacenti, alla diffusione della criminalità economica, alla crescita dell'immigrazione illegale foriera di sfruttamento e di tratta di essere umani come pure di forme d'impiego clandestino. Fenomeni questi la cui portata richiama un ripensamento dell'attuale assetto organizzativo, e la messa in atto di un dispositivo di sicurezza capace di rilevarne la presenza e fronteggiarli con maggiore incisività.

La portata della minaccia che queste realtà criminogene rappresentano è generale, tale da coinvolgere tutti gli attori responsabili della sicurezza sul nostro territorio.

Per il loro coinvolgimento comune, il cantone e gli enti locali sono pertanto chiamati a contrastare queste nuove realtà in modo congiunto. Tale congiunzione non può attuarsi se non all'interno di un sistema collaborativo, in cui gli interventi dei vari corpi di polizia possano esplicarsi in modo coordinato.

Ciò è appunto quanto stabilito dalla norma in parola.

Articolo 2

La mancata presenza di forze di polizia in ogni comune, dovuta all'assenza di investimenti nel servizio di sicurezza da parte di alcune amministrazioni locali, solleva la problematica del finanziamento del dispositivo di sicurezza e della partecipazione di tutti gli attori a contribuirvi.

Lo scenario attuale è contraddistinto dalla presenza di comuni che si organizzano ed investono risorse per l'adempimento dei compiti di prossimità sanciti dalla LOC, accanto ad altri in cui l'assolvimento di queste mansioni è trascurato, malgrado la normativa

cantonale ponga a loro carico l'obbligo del mantenimento della sicurezza locale. Questi ultimi tuttavia beneficiano dei servizi di sicurezza generati nel loro insieme dalla polizia cantonale e dai comuni polo dotati di polizie strutturate. Infatti la prima accorre in loro soccorso anche per fattispecie esulanti l'interventistica d'urgenza, i secondi invece generano un clima di sicurezza generale che oltrepassa i loro confini giurisdizionali, e di cui profitano in forma indiretta anche i comuni limitrofi sguarniti di un servizio di polizia. Questa situazione non è che il corollario della mancata copertura del territorio cantonale, ed è un aspetto problematico che se lasciato irrisolto attenta al pieno dispiegamento di interventi efficaci sulla geografia intera del cantone.

A tale situazione occorre pertanto rimediare in virtù del principio che informa il prospettato dispositivo, il quale chiama alla collaborazione tutti gli attori responsabili della tutela dell'ordine pubblico. Dal profilo finanziario, l'applicazione del riferito principio si traduce pertanto nell'obbligo dei comuni di partecipare ai costi della sicurezza proporzionalmente alle loro risorse ed alle loro esigenze.

Il convincimento che l'obbligo contributivo debba valere indistintamente per tutti gli enti locali, non è semplicemente dettato da una coerente osservanza del principio di collaborazione o dal precetto di assicurare la copertura intera del territorio, ma anche dall'esigenza di finalmente riconoscere gli importanti effetti di sicurezza indiretta che i comuni dotati di polizie strutturate producono a vantaggio di quelli che attualmente investono poco o nulla per le attività di sicurezza afferenti la prossimità, segnatamente quelle derivanti dall'art. 107 LOC.

Articolo 3

La norma definisce i compiti e le modalità con cui i comuni esercitano le attribuzioni legate alla tutela della pubblica sicurezza.

a) I compiti

Trattasi essenzialmente di compiti di prossimità, la cui specifica determinazione è demandata al regolamento. L'assegnazione di questi compiti spetterà prioritariamente alle polizie comunali, le quali, per il possesso di conoscenze capillari del territorio e delle persone che vi risiedono, sono in grado di assolvere tali mansioni in modo senz'altro soddisfacente.

Al regolamento è demandata la stesura dell'elenco dei compiti di prossimità che le polizie comunali saranno chiamate ad assolvere. È in questo ambito che le competenze generiche dell'art. 107 LOC avranno modo di essere esplicitate con maggiore precisione.

b) Modalità di esercizio dei compiti di prossimità

L'espletamento dei compiti di prossimità è riservato a corpi di polizia comunali strutturati, ossia a forze dell'ordine pubblico comunale dotate di un organico composto da un comandante e da un minimo di sei agenti (1 + 6).

Per un'attività affidabile ed efficiente, tale contingente rappresenta il requisito numerico minimo per consentire l'assolvimento delle molteplici incombenze comprese nella vasta gamma dei compiti di prossimità.

Conseguentemente le polizie comunali che non raggiungeranno il riferito limite d'organico, saranno destinate a sciogliersi.

In questi comuni, privati di agenti di polizia, l'esercizio dei compiti di prossimità sarà assicurato dall'intervento del corpo di polizia strutturata, tramite stipulazione di un'apposita convenzione con il comune provvisto di quest'ultimo.

Ciò non sarà evidentemente il caso per gli enti locali dotati di polizia strutturata, costoro essendo in grado di adempiere direttamente quanto richiesto dalle esigenze di sicurezza locale.

Infine un breve accenno relativamente alla sorte degli agenti appartenenti a quei corpi di polizia di cui si prefigura lo scioglimento.

Per i rispettivi comuni vale la seguente opzione:

- facoltà di mantenimento del proprio agente per l'assolvimento dei compiti non strettamente attinenti alla sicurezza, con conseguente obbligo di stipulare un contratto con la polizia polo o eventualmente con la più vicina polizia strutturata per l'assolvimento dei compiti di prossimità relativamente alla propria giurisdizione;
- facoltà di cessione del proprio agente per la sua integrazione nel corpo di polizia strutturata. In questo caso nell'ambito dell'economia del contratto obbligatorio dei compiti di prossimità (convenzione), al comune prestatore dovrà essere riconosciuta questo suo importante apporto.

Articolo 4

L'esercizio dei compiti di prossimità definiti dal regolamento, avviene nel quadro di una convenzione conclusa fra, da un lato il comune polo o un comune dotato di polizia strutturata, dall'altro il comune privo di quest'ultima. Al fine di garantire il pieno dispiegamento del dispositivo di sicurezza sul territorio cantonale, la norma sancisce l'obbligo dei comuni privi di un corpo di polizia strutturato di concludere una convenzione per assicurarsi l'esercizio dei compiti di polizia locale. Tale obbligo è di carattere imperativo, e la sua natura cogente ed inderogabile è rafforzata dalla facoltà concessa al Consiglio di Stato di assoggettare al regime della convenzione i comuni privi di un corpo di polizia strutturato che, al termine periodo transitorio, non hanno intrapreso quanto necessario per supplire a tale carenza; e meglio come prescritto dai combinati cpv. 1 e 4. Grazie a tale norma la distribuzione dei servizi primari di prossimità è uniformemente garantita su tutto il comprensorio cantonale, a scampo di zone geografiche che ne siano completamente prive come peraltro accade attualmente (scomparsa di un territorio "a macchia di leopardo").

Per consentire l'elargizione di un autentico servizio di sicurezza, la convenzione dovrà comprendere un ventaglio minimo di prestazioni, il cui elenco esaustivo è demandato al regolamento (art. 3 cpv. 2).

Onde garantire l'omogeneità cantonale della fornitura di prestazioni minime di sicurezza, le varie convenzioni soggiacciono al controllo del cantone tramite ratifica del Consiglio di Stato.

In tale ambito la verifica del cantone comprende pure l'uniformità dei costi che vengono mediamente riscossi dagli altri comuni per prestazioni di sicurezza analoghe a quelle contemplate dalla convenzione soggetta a ratifica.

L'intento di subordinare a ratifica l'efficacia delle singole convenzioni, mira a inibire operazioni finanziarie di carattere speculativo, scarsamente compatibili con l'assolvimento di funzioni essenziali di natura pubblica come quello del mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Articolo 5

Come accennato in precedenza, l'evoluzione del fenomeno criminogeno ha assunto forme di una certa espansione internazionale che, in quanto tale, non può non coinvolgere anche il nostro territorio. Attualmente le minacce che attentano alla sicurezza provengono principalmente dai seguenti campi di attività:

- i reati contro il patrimonio;
- il traffico di sostanze stupefacenti;
- varie forme di violenza (giovanile, domestica, ecc);
- la criminalità economica;
- lo sfruttamento della prostituzione e dalla tratta di esseri umani;
- l'immigrazione illegale e il lavoro nero in condizioni di clandestinità.

Per la portata ed il coinvolgimento comune che implicano, questi fenomeni richiamano forme accresciute di collaborazione, trascendenti il semplice livello operativo e riscontrabili anche al superiore livello strategico, di pianificazione della politica di sicurezza. Ovvio che questo tipo di cooperazione non può trovare altra sistemazione se non all'interno di un assetto organizzativo capace di congiungere le forze in campo, e di articolare il loro coordinamento in una visione strategica globale.

Ciò non può avvenire senza l'istituzione di un ente preposto a tale scopo, capace di garantire il raccordo e l'interazione dei vari settori di attività che concorrono al mantenimento della sicurezza.

Il dispositivo di sicurezza cantonale risponde proprio a tale finalità, fungendo da ente coordinatore delle attività dei vari corpi di polizia (cantonale e comunale).

In tale ambito ad ogni organo sono assegnate competenze specifiche e settori geografici distinti per l'esplicazione dell'attività di coordinamento:

- alla polizia cantonale spetta il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività giudiziarie sull'intero territorio cantonale (cpv. 1);
- alla polizia del comune polo compete il coordinamento delle attività di prossimità nella regione da essa presieduta (cpv. 3).

Ragioni di competenza territoriale e di efficacia operativa hanno reso necessaria la suddivisione del suolo cantonale in regioni, all'interno delle quali si dispiega l'attività di prossimità delle singole polizie strutturate. Ciascuna regione è presieduta dalla polizia facente capo al comune polo: quest'ultima è responsabile del coordinamento delle attività di polizia che avvengono all'interno del suo circondario.

Ciò è quanto prescritto dai combinati cpv. 3 e 2, fermo restando che il principio della ripartizione del territorio cantonale in regioni è specialmente sancito da quest'ultimo capoverso.

Sui criteri adottati per la composizione regionale si rinvia ai rilievi dell'art. 7.

Articolo 6

L'articolo precisa le competenze di coordinamento riconosciute al comandante della polizia del comune polo. Per l'esecuzione dei compiti di importanza regionale, l'attività dei corpi di polizia strutturata dovrà esplicarsi nel quadro di una stretta collaborazione con la polizia polo, disciplinata da un apposito accordo soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Con la ratifica il corpo di polizia del comune polo viene formalmente abilitato all'esercizio delle competenze di coordinamento sancite dalla norma in esame (lett. a-g). La ratifica è pertanto un atto essenziale ed imprescindibile, che consente al Consiglio di Stato di verificare se il comune polo dispone dei requisiti sufficienti quanto a capacità di uomini, mezzi e risorse, per assumere il ruolo guida della regione ed assurgere ad interlocutore privilegiato della polizia cantonale per le problematiche di sicurezza afferenti il circondario interessato.

La sigla di un accordo fra la polizia polo e le polizie strutturate costituisce il quadro necessario per rendere possibile l'esercizio di attività di sicurezza di efficacia regionale. Trattasi di attività che rivestono una certa importanza sul piano regionale, e che per il loro impatto richiedono di essere sottoposte ad una direzione coordinata.

Fra queste si annoverano:

- la pianificazione delle attività sul piano regionale, comprese quelle di carattere straordinario come per es. il supporto a campagne di prevenzione ideate a livello cantonale (lett. a);
- l'impiego di agenti per servizi d'interesse regionale, quali ad esempio manifestazioni sportive o musicali di grande richiamo che richiedono l'approntamento di un nutrito servizio di sicurezza per garantire l'incolumità del pubblico e la prevenzione di disordini. Sempre in questo contesto potrà avvenire la messa a disposizione di agenti per rispettare obblighi di sicurezza che il cantone ha contratto con omologhi oppure con la Confederazione nell'ambito di IKAPOL (lett. b);
- l'attuazione sul piano regionale di interventi decisi a livello cantonale (lett. c);
- il temporaneo assoggettamento degli agenti regionali alla direzione del comandante della polizia polo, per fronteggiare situazioni di emergenza per la popolazione civile o di catastrofi naturali (lett. d);
- la promozione di attività pratiche e teoriche per l'aggiornamento professionale degli agenti regionali (lett. e);
- l'impiego di agenti regionali per la realizzazione di strategie speciali. In questo ambito è prospettabile l'utilizzo di agenti volontari per supportare l'attività dei servizi comunali specialistici, segnatamente quelli dediti al contrasto del traffico di stupefacenti (SAD) (lett. f);
- la disposizione di controlli ed accertamenti per reati minori e ricorrenti, in diretta subordinazione alla polizia cantonale (lett. g).
Attualmente l'esercizio di tale facoltà è riconosciuta in forma delegata dal vigente art. 26 cpv. 3 LPol.

Articolo 7

La disposizione esplicita la portata del principio della suddivisione del territorio cantonale in regioni, di cui all'art. 5 cpv. 2.

Il concetto di un nuovo modello organizzativo delle forze di polizia, imperniato sul rafforzamento del ruolo delle polizie comunali strutturate all'interno delle regioni, invoca l'esigenza di una ripartizione del suolo cantonale in comparti territoriali ben distinti.

Quest'ultima è stata compiuta tenendo principalmente conto dei seguenti criteri:

- le forze di polizia in essere all'interno di una zona;
- la presenza di un comune avente una polizia strutturata di una certa dimensione (comune polo);
- la conformazione e l'estensione geografica del territorio;
- la densità della popolazione residente;
- le sensibilità e gli equilibri politici locali.

Si tratta quindi in sostanza di suddividere il Cantone in regioni di polizia di prossimità con l'indicazione, all'interno di esse, di un corpo di polizia che sarà interlocutore della polizia cantonale per tutta la regione, rispettivamente responsabile del coordinamento delle attività di polizia comunale all'interno della regione stessa (art. 5 cpv. 3).

Questo modello permette da una parte di evitare che nel Cantone vi siano, come è il caso oggi, delle zone d'ombra per quanto attiene alle attività di polizia comunale e dall'altra di implementare in modo efficace strategie di sicurezza estese a tutto il Ticino.

Per quanto concerne la quantità delle regioni, si è tenuto conto dell'accennata indicazione governativa (Cap. I punto 3, pag. 4) propensa alla formazione iniziale di un certo numero di circoscrizioni comunque non superiore a 10, successivamente destinate a ridursi a dipendenza dell'avanzamento del processo aggregativo. Tale intendimento è stato recepito nel progetto del corpo normativo in parola (cpv. 3), il quale lo ha esteso anche a quei casi in cui l'accorpamento delle regioni proceda sulla base di una volontà reciproca e concordante dei comuni polo interessati (cpv. 4).

Conseguentemente si è ritenuto opportuno non discostarsi troppo dall'ipotesi massima delle 10 regioni ventilata dal rapporto del gruppo di lavoro, fissando il loro limite iniziale a 9 unità (cpv. 1).

Dal profilo strettamente funzionale giova tuttavia rimarcare che tanto minore sarà il numero delle regioni, tanto maggiore sarà l'efficacia operativa del dispositivo di sicurezza cantonale, quest'ultima risultando agevolata da un confronto di componenti ridotte da coordinare.

Relativamente alla demarcazione territoriale delle regioni invece, operazione in cui occorre stabilire quali comuni inserire in ciascuna di esse, si è ritenuto opportuno demandare tale impresa al Consiglio di Stato. Pertanto il disegno di legge suggerisce che la composizione delle circoscrizioni sia determinata da parte di quest'ultimo tramite regolamento (cpv. 2). In quest'ambito dovrà essere tenuto conto del principio della coerenza territoriale.

Il cpv. 5 rende possibile la costituzione rispettivamente il mantenimento dei corpi misti, ossia di enti preposti alla sicurezza di prossimità, il cui organico risulta composto da agenti della polizia cantonale e da agenti della polizia comunale. L'efficienza di questi corpi si è rivelata una realtà apprezzabile. Di conseguenza se ne propone il mantenimento, con la facoltà di istituirne dei nuovi laddove occorra.


In entrambi i casi è d'obbligo la conclusione di un'apposita convenzione che regoli i compiti, la collaborazione e le modalità di conduzione di questo corpo speciale (cpv. 6).

In conclusione, si ritiene che la creazione di un dispositivo di sicurezza composto da un numero iniziale di 9 regioni, successivamente soggetto a diminuzione tramite aggregazione dei comuni o accordo dei comuni polo, abbia il pregio di:

- limitare gli interlocutori del cantone ad un numero ragionevole, sufficientemente ristretto per consentire il coordinamento agevolato del sistema intero;
- mettere in campo degli interlocutori regionali di importanza e dimensioni compatibili con la preservazione del ruolo guida del cantone.

Graficamente la prospettata suddivisione regionale si presenta come segue:

No.	Regione	facente capo al comune polo
I	Basso Mendrisiotto	Chiasso
II	Alto Mendrisiotto	Mendrisio
III	Luganese sud	Lugano
IV	Luganese nord	Massagno
V	Bellinzonese nord	Bellinzona
VI	Bellinzonese sud	Giubiasco
VII	Locarno e Vallemaggia	Locarno
VIII	Isole	Ascona
IX	Tre Valli	Biasca



- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| ■ Basso Mendrisiotto | ■ Alto Mendrisiotto | ■ Luganese sud |
| ■ Luganese nord | ■ Bellinzonese nord | ■ Bellinzonese sud |
| ■ Locarno e Vallemaaggia | ■ Isole | ■ Tre Valli |

Articolo 8

La norma prescrive la riservatezza delle informazioni acquisite dalla polizia nel corso d'inchieste.

Giova ricordare che l'attuale normativa cantonale, per quanto riguarda le informazioni assunte dalla polizia cantonale, impone alle polizie comunali l'obbligo del segreto d'ufficio anche nei confronti delle autorità municipali (art. 27 cpv. 3 Lpol).

La disposizione suggerita pertanto completa il vigente obbligo estendendone la portata alle informazioni direttamente acquisite dalle polizie comunali.

Tale estensione s'impone quale garanzia necessaria per il proficuo svolgimento delle indagini e per scongiurare fughe di notizie compromettenti il buon esito delle inchieste.

Infatti a differenza di quanto avviene sul piano cantonale, talvolta a livello locale accade che le informazioni in possesso della polizia comunale siano troppo frequentemente acquisite dal municipale responsabile che consulta gli appositi registri (jour, annotazioni

giornaliere). A volte tale consultazione avviene senza nemmeno il supporto di un giustificato motivo da parte dell'interessato, che così facendo mette repentaglio il segreto istruttorio e l'efficace svolgimento delle indagini.

Con la nuova impostazione, che promuove forme accresciute di collaborazione comportanti un maggiore scambio di informazioni fra i diversi corpi di polizia, il rischio accennato è certamente aggravato. A tale prassi occorre pertanto porre rimedio, ritenuto che la segretezza degli interventi pianificati e delle informazioni acquisite, è prerogativa irrinunciabile per lo scambio di informazioni e per il buon esito delle operazioni di intervento.

Ne discende la necessità di conferire a tali dati il carattere assolutamente confidenziale.

Articolo 9

La questione riveste una certa importanza e concerne la necessità di mettere in atto delle condizioni comuni minime per assicurare il funzionamento del dispositivo cantonale di sicurezza. Tali condizioni concernono degli elementi basilari che devono poter essere resi omogenei per tutti i partecipanti al mantenimento della sicurezza, ossia per le polizie comunali e per la polizia cantonale, e che riguardano aspetti relativi alla dotazione tecnica (lett. a-c) come pure aspetti legati alle condizioni professionali (lett. d-e).

Per quanto concerne i primi (lett. a-c) occorre osservare come l'assenza di una rete radio di trasmissione e di una centrale di allarme comuni, sia una carenza oggettivamente incompatibile con un sistema che si prefigge di istituire il coordinamento dei vari attori preposti alla sicurezza.

L'operatività dell'intero sistema esige pertanto che simili strumenti di comunicazione, fondamentali per la circolazione delle informazioni, possano essere resi uniformi per tutti gli attori coinvolti.

In un sistema che mira a potenziare la collaborazione fra i vari corpi, talvolta chiamati ad intervenire congiuntamente, anche le condizioni professionali (lett. d-e) non possono essere trascurate da un processo di uniformazione relativamente ai requisiti di stipendio, dei gradi, della formazione e delle prospettive di carriera.

Relativamente all'adeguamento di questi elementi valgono i seguenti rilievi:

- stipendi: necessità di parificare le retribuzioni salariali per l'adempimento dei medesimi compiti (per es. alla stregua di quanto avviene per i maestri delle scuole elementari o per il personale delle case per anziani);
- gerarchia: esigenza di uniformare i gradi per funzioni di analoga responsabilità;
- carriera: similarità delle prospettive di carriera professionale;
- formazione obbligatorietà di frequenza ai corsi di formazione ISP e di aggiornamento per coloro che ricoprono funzioni di responsabilità all'interno dei corpi di appartenenza, unitamente alla formazione continua per tutti gli agenti.

Infine la necessità di procedere ad un'omologazione delle condizioni lavorative s'impone anche per attenuare disparità professionali sempre meno sostenibili nell'ottica della riforma. Quest'ultima infatti, che mira ad una consolidata collaborazione delle polizie anche sul piano operativo, è destinata presentare situazioni frequenti in cui agenti, appartenenti a corpi distinti, saranno vieppiù chiamati ad intervenire congiuntamente, segnatamente per la medesima inchiesta o nella medesima pattuglia. Questa situazione discriminatoria, che consente agli agenti di beneficiare di trattamenti differenziati malgrado l'assolvimento di mansioni e responsabilità analoghe, appare scarsamente conciliabile con l'economia di un sistema proteso al potenziamento della collaborazione fra i vari corpi di polizia.

Articoli 10 e 11

Le norme trattano del coordinamento generale del sistema, alla base del funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale.

Occorre riconoscere l'importanza per il Ticino dell'esistenza di un sistema cantonale di sicurezza, quale osservatorio necessario ed adeguato per fronteggiare le minacce che oltrepassano i confini del suolo cantonale e quale strumento indispensabile per elaborare strategie generali, volte al contrasto delle dinamiche criminogene scaturenti dalle minacce attuali, quali l'espansione del traffico di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e la tratta degli esseri umani, la criminalità economica e l'immigrazione illegale ed il lavoro nero (cfr. Cap. II, commento ad art. 1, pag. 4).

Dal profilo della sicurezza generale il Ticino deve pertanto essere gestito come una regione unica, all'interno della quale la polizia cantonale e le polizie comunali agiscono nell'ambito di un comune dispositivo di sicurezza.

La suddivisione regionale, la ripartizione dei compiti di sicurezza ed il rafforzamento del ruolo delle polizie comunali, sono i tratti distintivi del nuovo orientamento tracciato dal progetto in parola, che devono essere integrati nel dispositivo generale di sicurezza cantonale diretto dalla polizia cantonale. La sussistenza di un apparato cantonale di sicurezza costituisce infatti prerogativa necessaria per garantire il raccordo dei vari attori che assicurano le attività di polizia, rendendone possibile il coordinamento.

Quest'ultimo si articola in tre livelli gerarchici:

1. livello strategico (art. 10)

composto dal capo del Dipartimento cantonale competente e dai rappresentanti politici dei comuni aventi la polizia polo, da un rappresentante del Ministero pubblico, unitamente al comandante della polizia cantonale ed a un rappresentante dei comandanti delle polizie polo. La partecipazione di questi ultimi tre membri avviene a titolo consultivo senza diritto di voto.

La conferenza cantonale è un gremio strategico, la quale fissa gli obiettivi cantonali in materia di sicurezza, le priorità a livello strategico e operativo, le particolari necessità di coordinamento. In questo ambito esercita le attribuzioni riconosciute dall'art. 10 del disegno di legge;

Sempre in questo contesto per esempio, potranno pure essere ideate campagne di sensibilizzazione o lanciate iniziative di spettro cantonale, su temi che toccano da vicino il cittadino, segnatamente la violenza giovanile, l'uso delle cinture di sicurezza, lo spegnimento del motore al semaforo a tutela dell'ambiente atmosferico, ecc.

2. livello tattico (art. 11)

Il rapporto cantonale dei comandanti è composto dal comandante della Polizia cantonale, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della Polizia giudiziaria, dal capo della Gendarmeria nonché dai comandanti delle polizie dei comuni polo. Costoro sono i membri ordinari dell'ente in parola. A dipendenza delle necessità contingenti, quest'organo può essere puntualmente completato con la partecipazione di altri membri responsabili, quali ad esempio il capo della Gendarmeria Territoriale o i responsabili dei commissariati locali.

Tale istituto è presieduto dal comandante della Polizia cantonale e, riservati casi di particolare necessità, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

In generale a tale istituto sono attribuite competenze strategiche quali l'analisi e il costante monitoraggio della situazione per l'adozione di azioni, puntuali e concertate, che presuppongono il coordinamento fra la polizia cantonale e le polizie delle regioni. In particolare a tale organo sono conferite le spettanze elencate alle lettere a-d, di cui all'art. 11.

3. livello operativo

Il coordinamento a livello operativo definisce le modalità puntuali di cooperazione sul terreno fra polizia cantonale e polizie polo comunali, responsabili delle regioni, rispettivamente, all'interno delle regioni, fra le polizie strutturate esistenti e la polizia polo. Stante la particolare connotazione pratica di questo livello, che interviene solo al momento contingente, ossia durante gli interventi degli agenti impegnati nell'assolvimento dei loro compiti, si è ritenuto inopportuno tradurlo in norma di legge alla stregua di quanto compiuto per i due precedenti.

Articolo 12

Il disposto si occupa di quei compiti che rivestono una certa ampiezza, per il cui assolvimento la polizia cantonale deve poter contare sul supporto delle polizie comunali. Generalmente tale supporto si tradurrà nella messa a disposizione di agenti comunali per completare l'organico della Polizia cantonale impegnato ad attendere ad una di queste mansioni di carattere straordinario. Trattasi di compiti che perlopiù riguardano l'interventistica, segnatamente le azioni di carattere preventivo, gli interventi d'emergenza e le operazioni legate al mantenimento d'ordine in occasione di eventi speciali; e meglio come descritto alle lettere a-c della norma in parola.

Giova osservare che, sul piano regionale, questi aspetti sono oggetto delle lett. b, d e f dell'art. 6 che regola i rapporti e le facoltà di coordinamento del comandante della polizia polo nei confronti delle polizie strutturate.

L'art. 12 fa obbligo alle polizie comunali di sostenere lo sforzo della polizia cantonale per fronteggiare gli eventi in parola, secondo le modalità che la polizia cantonale reputa opportune. Simili eventi infatti, in cui la tutela ed il mantenimento della sicurezza dei cittadini sono particolarmente a rischio, non ammettono deroghe di sorta all'obbligo di cooperare da parte delle polizie comunali.

Articolo 13

L'articolo istituisce un controllo giudiziario sulle decisioni del Consiglio di Stato, riconoscendone l'esercizio al Tribunale cantonale amministrativo.

Le decisioni in questione riguardano quelle oggetto di ratifica di cui agli art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 3, 6 cpv. 1 nonché quella di associazione coatta dei comuni sguarniti di un corpo di polizia strutturato di cui all'art. 4 cpv. 4 del disegno di legge.

III. MODIFICHE DELLA LEGGE SULLA POLIZIA DEL 12 DICEMBRE 1989

Il varo della LCPol, che prefigura un cambiamento di impostazione rispetto a quella attuale, è inevitabilmente destinato a produrre le seguenti modifiche al testo della vigente legge sulla polizia:

- con l'inserimento dell'art. 9, quale complemento ai richiamati art. 3, 4 e 5, il cpv. 1 dell'art. 25 LPol estende agli agenti delle polizie comunali la facoltà di compiere delle perquisizioni sulle persone. Sinora tale prerogativa è di esclusivo appannaggio degli agenti della polizia cantonale;
- l'espunzione degli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, nonché dell'intero Titolo IV Polizie comunali della LPol, è la conseguenza diretta dell'adozione del disegno di legge che riprende i contenuti di questi ultimi integrandoli nel quadro di una nuova sistemazione normativa.

IV. DIRITTO TRANSITORIO

La norma si occupa di regolare il passaggio dal vigente regime giuridico a quello istituito dal disegno di legge.

Il primo capoverso impone ai comuni un termine di tre anni per conformarsi al nuovo assetto della LCPol, ossia per dotarsi di un proprio corpo di polizia strutturato oppure per siglare una convenzione di collaborazione. Parte contrattuale di quest'ultima può essere, il comune polo della regione oppure un comune limitrofo munito di un corpo di polizia strutturato.

L'inadempimento all'obbligo di convenzionarsi da parte di quei comuni privi di un corpo di polizia strutturato, sarà sanata dal Consiglio di Stato con l'associazione coatta di costoro ad uno che ne sia provvisto. Conseguentemente la distribuzione dei servizi di polizia locale potrà espandersi in modo omogeneo sull'intero territorio cantonale a scampo di zone immuni. In tale modo il presente progetto intende integrare la raccomandazione della Commissione della legislazione, peraltro ampiamente condivisa, che auspicava la cessazione di una situazione cantonale eterogenea dal profilo della sicurezza, caratterizzata dalla compresenza di porzioni di territorio servite da prestazioni di polizia accanto ad altre che ne sono escluse.

La definizione delle nuove forme di collaborazione, da compiersi entro il periodo di tre anni, trae seco l'estinzione dei corpi di polizia provvisti di un organico insufficiente per continuare ad operare. La scomparsa delle polizie non strutturate è prevista al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della LCPol.

Sulla sorte degli agenti appartenenti a questi corpi di polizia, si richiama il commento dell'art. 3 lett. b) a pag. 6.

In particolare ai comuni coinvolti in questo processo di smantellamento resta riservata la facoltà di integrare i loro agenti nel corpo di polizia strutturato con il quale avranno concluso la convenzione di collaborazione, rispettivamente potranno mantenere questi ultimi nel loro organico destinandoli all'esercizio di compiti di carattere amministrativo non strettamente attinenti alla sicurezza, quali ad esempio l'intimazione di atti ufficiali emessi dalle autorità, la notifica dei precetti esecutivi, la riscossione delle tasse per l'uso accresciuto del suolo pubblico, la lettura dei contatori di elettricità, le attività di segnaletica, il controllo dei cantieri e del traffico stazionario, ecc.

Il terzo capoverso mantiene, a titolo provvisorio, la vigenza di quelle norme della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, che conferiscono delle specifiche competenze alle polizie comunali. Trattasi di funzioni che le varie polizie comunali esercitano direttamente o per il tramite di delega.

L'efficacia di queste norme perdura sino alla realizzazione delle seguenti condizioni:

- per **il comune polo** dotato di polizia strutturata, sino alla ratifica del Consiglio di Stato attestante la capacità del primo di espletare le attribuzioni di coordinamento di cui all'art. 6 e di quelle ordinarie di prossimità definite dal regolamento (art. 3 cpv. 1 lett. a);
- per **gli altri comuni**, sino alla ratifica del Consiglio di Stato che confermi:
 - a) la capacità del comune interessato di assolvere autonomamente i compiti ordinari di prossimità tramite la disponibilità di un proprio corpo di polizia strutturato (art. 3 cpv. 1 lett. a), oppure;
 - b) l'avvenuta sigla della convenzione di collaborazione fra il comune privo di polizia strutturata e quello che ne sia munito (art. 3 cpv. 1 lett. b).

Oggetto delle convenzioni di collaborazione sono i compiti di prossimità contemplati dal regolamento (art. 3 cpv. 2).

A dipendenza delle specifiche esigenze di sicurezza del comune interessato, la convenzione potrà comprenderli tutti quanti o solo parte di questi (convenzione à la carte). Ciascuna convenzione dovrà comunque comprendere un ventaglio minimo di prestazioni, essenziali per assicurare un grado di sicurezza locale rispondente agli obblighi sanciti dall'art. 107 LOC.

In ogni caso decorsi tre anni dall'entrata in vigore del disegno di legge in parola, gli articoli 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, nonché 25-27a dell'attuale legge sulla polizia decadono. Tale decadenza si giustifica dall'acquisizione della piena efficacia del nuovo assetto organizzativo, che riprende i contenuti degli abrogati articoli inserendoli nella nuova sistemazione normativa che viene proposta con il presente messaggio.

V. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2008-2011

Il presente disegno di legge, che integra i principi dell'alleggerimento, è contemplato nelle linee direttive del piano finanziario 2008-2011, in particolare al capitolo *SICUREZZA E APERTURA*, scheda 7 *Sicurezza e ordine pubblico*, all'obiettivo "Consolidare e definire il ruolo di coordinamento della polizia cantonale sul territorio ticinese nell'intento di intensificare la collaborazione fra gli organi pubblici con compiti di sicurezza".

Nella versione originale delle Linee Direttive (dicembre 2007) si indicava la volontà di *"attribuire da un lato maggiori competenze alle polizie comunali riaffermando d'altro lato il ruolo di coordinamento della polizia cantonale"*.

Con il primo aggiornamento (dicembre 2008) si è inserito negli obiettivi delle Linee Direttive la volontà di approfondire due scenari, quello sulla Polizia unica e un secondo, *"su richiesta del Parlamento, (...) concernente la regionalizzazione dell'attuale struttura di Polizie comunali"*. Questa volontà è stata ribadita a dicembre 2009 nell'ambito del secondo aggiornamento delle Linee Direttive.

La presentazione di questo messaggio discende dalla volontà di dare attuazione ad una puntuale richiesta della Commissione della legislazione, con la quale il Consiglio di Stato veniva sollecitato ad indicare un'impostazione precisa del modo in cui i futuri sviluppi dell'organizzazione delle forze della polizia avrebbero dovuto procedere; e meglio come illustrato al capitolo I, punto 1, pag. 2.

L'adozione del messaggio in parola non genera oneri supplementari per il Cantone.

VI. CONSEGUENZE PER I COMUNI

L'approvazione di questo messaggio non comporta oneri supplementari per i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturato, i quali, addirittura, potrebbero ottimizzare le attuali risorse impiegate grazie alla conclusione di nuovi accordi di collaborazione con i comuni sguarniti di un servizio di polizia locale.

L'adozione della proposta in parola, non dovrebbe comportare particolari oneri supplementari neppure per quei comuni che, pur se in misura insufficiente, già dispongono di un singolo agente o di corpo di polizia. Questi potranno infatti compensare i costi delle prestazioni di sicurezza percepite, con l'integrazione dei loro agenti nel corpo di polizia strutturato.

Ciò non vale ovviamente per quei comuni sguarniti di agenti di polizia, nei confronti dei quali, per l'adempimento dei compiti di prossimità a loro carico, è richiesto il versamento di un congruo compenso finanziario, in ossequio al principio generale dell'obbligo contributivo (art. 2).

Per questi comuni giova comunque precisare che il presente messaggio non attribuisce loro compiti aggiuntivi, ritenuta la vigenza dell'art. 107 LOC che già oggi impone agli enti locali l'espletamento dei comuni compiti di polizia locale. Semmai la novità rappresentata dal presente messaggio consiste nel rendere effettivamente efficace l'esecuzione dei riferiti compiti, se del caso tramite il ricorso ad un servizio di polizia esterno.

L'esatta quantificazione degli oneri finanziari supplementari per i comuni, soprattutto quelli sprovvisti di un servizio di polizia, non è operazione agevole, dipendendo da un numero di variabili influenti sull'operazione di computo, quali ad esempio i criteri ritenuti per la fatturazione delle prestazioni (in base alle ore impiegate per il singolo intervento, oppure in base ad una somma forfettaria globale), le specifiche esigenze locali di sicurezza, la gamma prescelta delle prestazioni di sicurezza, la disponibilità delle risorse finanziarie, il tipo di organizzazione adottata dal comune responsabile dell'erogazione dei servizi di prossimità, ecc.

Sempre relativamente a questo aspetto finanziario, si osserva che in alcune delle attuali convenzioni, i costi delle prestazioni di sicurezza sono calcolati in base ad una somma forfettaria per ogni residente del comune fruitore. Restano ovviamente riservate le spese straordinarie per sopperire ad esigenze di sicurezza puntuali in occasione per esempio di eventi speciali.

A titolo esemplificativo, relativamente alla riferita modalità di computo (somma forfettaria globale), il costo praticato dal Comune di Chiasso per l'esecuzione del servizio di polizia si attesta a fr. 60.-- pro capite.

Le retribuzioni riscosse in base al tempo impiegato per l'intervento fornito invece, avvengono sulla base di una tariffa oraria che varia da fr. 36.-- a fr. 45.--, a dipendenza del comune erogatore.

VII. CONCLUSIONE

Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione dell'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

Rapporto del Gruppo di lavoro per la riorganizzazione della polizia in Ticino del 25 gennaio 2010

Disegno di

LEGGE

sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Capitolo primo - Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Art. 2

Finanziamento

I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Art. 3

Esercizio delle competenze di polizia comunali

¹Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 6 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Art. 4

Convenzioni

¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni contigui appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo - Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

Art. 5

a) In generale

Coordinamento delle attività di polizia

¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

Art. 6

b) In particolare

Attività di coordinamento

Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Art. 7

Suddivisione regionale del territorio cantonale

¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Basso Mendrisiotto, comune polo Chiasso
- regione II Alto Mendrisiotto, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese sud, comune polo Lugano
- regione IV Luganese nord, comune polo Massagno
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione VII Locarno e Vallemaggia, comune polo Locarno
- regione VIII Isole, comune polo Ascona
- regione IX Tre Valli, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵Con l'accordo del comune polo, il corpo di polizia che esercita il coordinamento regionale può essere costituito da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpo misto).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune, disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Art. 8

Confidenzialità

Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo - Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Art. 9

Uniformazione

Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Art. 10

Conferenza cantonale ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti politici dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Art. 11

Rapporto cantonale dei comandanti

¹È istituito il rapporto cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il rapporto cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Art. 12

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Il comando della polizia cantonale, sentiti nell'ambito del rapporto cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto - Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Art. 13

Autorità di ricorso Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 14

Entrata in vigore ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

II.

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1

¹Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti della polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5, 7b, e 9 della presente legge.

Art. 9a cpv. 2

²Abrogato.

Art. 10 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 10 cpv. 3 e 4

³⁻⁴Abrogati.

TITOLO IV - POLIZIE COMUNALI (art. 25-27a)

Abrogati.

III. - Norma transitoria

¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali sono tenuti a:

- a) dotarsi di un corpo di polizia comunale strutturato, oppure
- b) sottoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune contiguo della medesima regione provvisto di un corpo di polizia strutturato.

²Entro il medesimo periodo i corpi di polizia comunali non strutturati sono soppressi, con facoltà per i comuni interessati di attribuire i loro agenti ai corpi di polizia strutturati.

³Gli articoli 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 permangono applicabili limitatamente a quelle situazioni in cui il Consiglio di Stato non abbia ancora avallato, tramite ratifica, la capacità dei comuni di assolvere le competenze di polizia che il regolamento riserva loro (art. 3 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali), e, per i comuni polo, di adempiere alle competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali).

In ogni caso gli articoli 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia sono abrogati tre anni dopo l'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali.